

N. R.G. 1085/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **1085/2021** promossa da:

FALLIMENTO M■■■■ S.R.L. (c.f. ■■■■), con il patrocinio dell'avv. P■■■■ G■■■■ C■■■■  
attore

contro

M■■■■ S■■■■ (C.F. ■■■■) e F■■■■ M■■■■ S■■■■, con il patrocinio  
dell'avv. C■■■■ S■■■■  
convenuti

nonché contro

A■■■■ G■■■■ (C. F. ■■■■) con il patrocinio dell'avv. D■■■■ P■■■■  
altro convenuto

**CONCLUSIONI**

Per il Fallimento M■■■■ s.r.l.:

“A) Dato atto che il Fallimento ha stipulato delle transazioni con i convenuti M■■■■ G■■■■,  
M■■■■ P■■■■, M■■■■ C■■■■ (e la sua impresa di assicurazione A■■■■ s.p.a.) e R■■■■  
R■■■■, con rinuncia alle domande svolte nei loro confronti e accettazione della rinuncia, dichiarare



la sopravvenuta cessazione della materia del contendere fra l'attore e i convenuti transigenti, a spese compensate, nonché la conseguente estinzione del rapporto processuale tra l'attore e le parti suddette.

B) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti M [REDACTED] S [REDACTED], F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] e A [REDACTED] G [REDACTED], in solido tra loro, per i danni causati alla società fallita e ai suoi creditori. Conseguentemente condannarli, in solido, a risarcire tali danni entro l'importo massimo di € 500.000,00 e a pagare quindi al Fallimento una somma complessivamente non superiore ad € 500.000,00.

C) Disporre la registrazione a debito della sentenza ai sensi dell'art. 59 lett. d) D.p.r. 131/86, trattandosi di condanna al risarcimento di danni prodotti da fatti costituenti reato.

D) Con vittoria di spese, oltre Cpa, Iva e rimborso ex art. 2 comma 2 d.m. 55/14".

Per M [REDACTED] S [REDACTED]:

*"Nel merito*

*Assolversi il concludente da tutte le domande formulate nei suoi confronti siccome infondate in fatto ed in diritto.*

*Con vittoria di spese e competenze.*

*In via istruttoria*

*Previa revoca dell'ordinanza 7.3.2022, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:*

1. *"vero che dal 15.7.2013 al 28.8.2014 R [REDACTED] R [REDACTED] si occupava in via esclusiva (con poteri di firma di atti e contratti), essendo state in concreto a lui attribuite – anche in via di fatto - le relative funzioni, dei seguenti aspetti*

*(i) rapporti con gli enti*

*(ii) rappresentanza processuale e sostanziale della società nei confronti di qualsiasi autorità*

*(iii) adempimenti fiscali*

*(iv) rapporti con fornitori e clienti*

*(v) rapporti con le banche*

*(vi) coordinamento di agenti e dipendenti della parte commerciale"*

2. *"vero che dal 15.7.2013 al 28.8.2014 R [REDACTED] C [REDACTED] si occupava in via esclusiva, essendo state in concreto – anche in via di fatto - a lui attribuite le relative funzioni, dei seguenti aspetti*

*(i) direzione e coordinamento dell'attività produttiva della Società relativamente agli stabilimenti in*

[REDACTED]

*(ii) gestione amministrativa*



(iii) gestione dei dipendenti

(iv) gestione ed esecuzione di tutti i pagamenti”

3. “vero che dal 28.8.2014 sino alla dichiarazione di fallimento R [REDACTED] C [REDACTED] si occupava in via esclusiva, essendo state in concreto - anche in via di fatto - a lui attribuite le relative funzioni, dei seguenti aspetti

(i) rapporti con gli enti

(ii) rappresentanza processuale e sostanziale della società nei confronti di qualsiasi autorità

(iii) adempimenti fiscali

(iv) direzione e coordinamento dell'attività produttiva della Società relativamente agli stabilimenti in

[REDACTED] v) gestione amministrativa

(vi) gestione dei dipendenti

(vii) rapporti con il personale

(viii) rapporti con fornitori e clienti

(ix) rapporti con le banche

(x) gestione ed esecuzione di tutti i pagamenti”

4. “vero che S [REDACTED] M [REDACTED], nel periodo in cui ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di R [REDACTED] R [REDACTED] s.r.l. ha sempre abitato in [REDACTED] [REDACTED] e si recava saltuariamente (non più di un giorno alla settimana) presso il sito produttivo in [REDACTED]

5. “vero che la sua attività, in occasione di queste visite, era circoscritta alla verifica tecnica circa l'efficienza degli impianti e l'andamento della produzione”.

Testi:

- D [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] e B [REDACTED] M [REDACTED], presso B [REDACTED], Filiale di Mantova

- B [REDACTED] S [REDACTED] e P [REDACTED] S [REDACTED], presso B [REDACTED] di Mantova

- F [REDACTED] M [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED]

- M [REDACTED] M [REDACTED], con Studio in [REDACTED]

- M [REDACTED] R [REDACTED], residente in [REDACTED]

- S [REDACTED] F [REDACTED], residente in [REDACTED]

Si chiede che il Giudice voglia ordinare al Fallimento attore, in persona del Curatore, l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione (dal 14.07.2011 al 23.11.2019)”.



Per F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]:

*“Nel merito*

*Assolversi il concludente da tutte le domande formulate nei suoi confronti siccome infondate in fatto ed in diritto.*

*Con vittoria di spese e competenze.*

*In via istruttoria*

*Previa revoca dell’ordinanza 7.3.2022, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:*

1. *“vero che dal 15.7.2013 al 28.8.2014 R [REDACTED] R [REDACTED] si occupava in via esclusiva (con poteri di firma di atti e contratti), essendo state in concreto a lui attribuite - anche in via di fatto - le relative funzioni, dei seguenti aspetti*

*(i) rapporti con gli enti*

*(ii) rappresentanza processuale e sostanziale della società nei confronti di qualsiasi autorità*

*(iii) adempimenti fiscali*

*(iv) rapporti con fornitori e clienti*

*(v) rapporti con le banche*

*(vi) coordinamento di agenti e dipendenti della parte commerciale”*

2. *“vero che dal 15.7.2013 al 28.8.2014 R [REDACTED] C [REDACTED] si occupava in via esclusiva, essendo state in concreto – anche in via di fatto - a lui attribuite le relative funzioni, dei seguenti aspetti*

*(i) direzione e coordinamento dell’attività produttiva della Società relativamente agli stabilimenti in*

*(ii) gestione amministrativa*

*(iii) gestione dei dipendenti*

*(iv) gestione ed esecuzione di tutti i pagamenti”*

3. *“vero che dal 28.8.2014 sino alla dichiarazione di fallimento R [REDACTED] C [REDACTED] si occupava in via esclusiva, essendo state in concreto - anche in via di fatto - a lui attribuite le relative funzioni, dei seguenti aspetti*

*(i) rapporti con gli enti*

*(ii) rappresentanza processuale e sostanziale della società nei confronti di qualsiasi autorità*

*(iii) adempimenti fiscali*

*(iv) direzione e coordinamento dell’attività produttiva della Società relativamente agli stabilimenti in*

*(v) gestione amministrativa*

*(vi) gestione dei dipendenti*



(vii) rapporti con il personale

(viii) rapporti con fornitori e clienti

(ix) rapporti con le banche

(x) gestione ed esecuzione di tutti i pagamenti”

4. “vero che S■■■■ F■■■■, nel periodo in cui è stato Consigliere di Amministrazione di R■■ R■■ s.r.l. ha sempre abitato in ■■■■■, limitandosi solo a qualche sporadica apparizione presso il sito produttivo in ■■■■■

Testi:

- D■■ P■■ M■■■ e B■■■ M■■■, presso B■■■■ Filiale di Mantova
- B■■■■ S■■■ e P■■■ S■■■, presso B■■■ ■■■■■
- F■■■ M■■■, residente in ■■■■■
- M■■■ M■■■, con Studio in ■■■■■
- M■■■ R■■■, residente in ■■■■■
- S■■■ F■■■, residente in ■■■■■

Per A■■■■ G■■■:

“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

1) rigettare le domande di parte attrice nei confronti dell’odierno convenuto perché infondate in fatto ed in diritto;

con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA:

1) ammettere prova testimoniale testi sui capitoli di prova contenuti nella memoria n. 2 art. 183 c. 6 cpc, con indicazione dei seguenti testi: Avv. F■■■■ C■■■, Avv. M■■■ B■■■■ Dott. M■■■ P■■■ (commercialista), Dott. G■■■ B■■■ (commercialista), tutti con studio professionale in ■■■■ sui punti ivi indicati e precisamente:

- Vero che i testi erano stati nominati in data 28/11/2016 al fine di fornire alla R■■ R■■ srl “consulenza, assistenza e rappresentanza, sia pregiudiziale che giudiziale, in tema di : ristrutturazione della società R■■■ srl, anche mediante ricorso all’istituto del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla legge Fallimentare; consulenza, assistenza alle trattative, redazione degli atti e delle relazioni nonché relativa attività processuale ed extraprocessuale?



- Vero che viste le dimissioni dei sindaci precedenti, in considerazione della nomina del Sindaco Unico, i predetti professionisti si rivolgevano al dott. G. [REDACTED] per il conferimento di tale incarico che sarebbe dovuto durare il tempo necessario per tale ristrutturazione o richiesta di concordato?
- Vero che in data 29 dicembre 2016 si teneva l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio redatto dai commercialisti incaricati sulla base dei dati forniti dalla compagine societaria?
- Vero che nell'assemblea del 29/12/2016 si dava conto della situazione societaria e della volontà dei soci di risanare, per quanto fosse nella loro disponibilità, le casse sociali?
- Vero che tale volontà veniva poi consolidata dall'atto notarile del 19/01/2017 (doc. 6: verbale assemblea 19 1 2017.pdf), nel quale si dava atto di procedere all'adozione "dei provvedimenti di cui al combinato disposto degli articoli 2482 bis c.c. e 2446 c.c. con copertura della perdita e riduzione del capitale sociale?
- Vero che i rapporti con i professionisti incaricati di effettuare una consulenza in materia di ristrutturazione venivano meno fino alla rinuncia al mandato avvenuta nel novembre 2017?".



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1.- Il Fallimento M■■■■ s.r.l. ha promosso azione *ex art.* 146 l.f. vigente *ratione temporis* nei confronti di C■■■■ R■■■■, R■■■■ R■■■■, M■■■■ S■■■ e F■■■■ M■■■ S■■■, già amministratori della società fallita nei periodi indicati in citazione, nonché di M■■■■ G■■■■, M■■■■ P■■■■ e M■■■■ C■■■■, componenti del collegio sindacale sino al 10.8.2016 e di A■■■■ G■■■■, sindaco unico dal 23.12.2016 al fallimento della società, al fine di sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla società e ai creditori sociali con le condotte di *mala gestio* loro contestate.

A fondamento delle proprie pretese, il Fallimento ha allegato (i) che a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di R■■■■ R■■■■ s.r.l. datata 18.12.2013, con effetti contabili retrodatati al 1.1.2013, sarebbe "acriticamente" affluito nell'attivo dell'incorporante M■■■, rimanendovi sino all'esercizio 2017<sup>1</sup>, un avviamento di € 10.465.111,79 già iscritto nel bilancio della incorporata e palesemente fittizio, poiché derivante da giroconti<sup>2</sup> del tutto estranei alla suddetta posta, con conseguente danno "corrispondente all'avviamento inesistente"; (ii) che, nonostante già dall'esercizio chiuso al 31.12.2013 si fosse verificata l'integrale perdita del capitale sociale, non più rimediata, l'organo amministrativo avrebbe proseguito l'attività caratteristica d'impresa sino al fallimento della società dichiarato in data 10.10.2019 (a seguito di ammissione e successiva non omologazione del concordato), causando un danno da aggravamento del dissesto quantificato (alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo) in € 7.0290.073,75, già detratti i costi di liquidazione di matrice concorsuale.

Quali ulteriori profili di responsabilità degli organi sociali, il Fallimento ha contestato finanziamenti "sproporzionati" e "ingiustificabili" accordati dalla fallita a R■■■■ R■■■■ prima dell'operazione di fusione e prima della stessa trasformazione societaria avvenuta nel 2011, l'omesso stralcio, sino all'esercizio 2017, dei crediti per imposte anticipate e "l'avventatezza dell'operazione" relativa alla commessa "■■■■", asseritamente produttiva di "pesanti effetti negativi" nei bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016.

Il danno complessivamente subito da società e creditori sociali è stato dalla curatela quantificato *ex art.* 2486 c.c. mediante il criterio della differenza tra "netti patrimoniali", utilizzando quale primo termine di paragone (T1) il valore del PN al 31.12.2013, rettificato "alla luce dei criteri di redazione di un bilancio iniziale di liquidazione", e come secondo termine di paragone (T2) il valore del PN alla data di presentazione della domanda di concordato; quanto alla necessità di scomputare dalla differenza tra i

<sup>1</sup> Ove, in vista della presentazione nel 2018 della domanda di concordato preventivo, veniva stornato per € 7.265.111,79.

<sup>2</sup> Segnatamente dei conti "Fornitori diversi" per € 2.972.549,79 e "Riman. R■■■■ 01/01" per € 7.492.562,000.



netti come sopra individuati “i costi da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”, la curatela ha ritenuto che, in mancanza di “concrete prospettive per una liquidazione in bonis”, si dovesse nel caso specifico derogare alla suddetta decurtazione “anche perché l’art. 2486 c.c. contempla la possibilità di provare un ‘diverso ammontare’”, considerando, invece, congruo scomputare “i costi di liquidazione di matrice concorsuale, che si assumono pari ai costi prededucibili della domanda di concordato”.

Ha quindi avanzato “un danno da illegittima prosecuzione dell’attività per € 7.020.073,75 che, sommato al danno derivante dalla fusione pari ad € 10.465.111,79, determina un danno complessivo di € 17.485.185,54, salva diversa liquidazione pure in via equitativa ex art. 1226 c.c.”, distinguendo la quota imputabile a ciascun convenuto in relazione agli esercizi o intervalli temporali di svolgimento dell’incarico professionale.

Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti contestando la fondatezza in fatto e diritto delle domande del Fallimento e chiedendone il rigetto.

I sindaci G [REDACTED] e P [REDACTED], costituiti a mezzo di un’unica difesa, hanno altresì preliminarmente eccepito la prescrizione dell’azione di responsabilità proposta dalla curatela e chiesto, “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e nella misura in cui si accertasse una partecipazione del Dott. G [REDACTED] e del Rag. P [REDACTED] ai fatti causativi dei presunti danni lamentati da parte attrice” di “accertare e dichiarare la diversa graduazione delle responsabilità dei convenuti e dei conseguenti danni con condanna anche in via di regresso degli amministratori convenuti a versare/rifondere agli Esponenti, ciascuno secondo la rispettiva quota di responsabilità, quanto eventualmente corrisposto dai medesimi Dott. G [REDACTED] e Rag. P [REDACTED] al Fallimento attore in ottemperanza all’obbligo solidale”.

C [REDACTED] R [REDACTED] e R [REDACTED] R [REDACTED], costituiti a mezzo di un’unica difesa, hanno eccepito “l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande del Fallimento M [REDACTED] S.r.l. per difetto di valida autorizzazione” e chiesto “nel merito” di “respingere tutte le domande del Fallimento M [REDACTED] S.r.l. nei confronti dei signori C [REDACTED] R [REDACTED] e R [REDACTED] R [REDACTED], perché prescritte, nonché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto”.

M [REDACTED] C [REDACTED] ha eccepito, in via pregiudiziale, “la nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi e del petitum” e rilevato, in via preliminare, “l’intervenuta prescrizione dell’azione promossa dalla curatela”; ha, quindi, nel merito sostenuto la propria “totale estraneità ... alle condotte assunte come cause del danno”, concludendo per il rigetto delle domande attoree e chiedendo, in subordine, la determinazione delle quote di responsabilità imputabili a ciascun convenuto con domanda di regresso nei confronti degli ipotetici coobbligati; ha, infine, chiesto l’autorizzazione a chiamare in



causa la propria compagnia A■■ E■■ S.A. al fine di essere dalla stessa tenuto indenne in caso di eventuale condanna risarcitoria.

Autorizzata tale chiamata, la compagnia assicuratrice ritualmente citata si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza "R.C. Professionale Commercialisti ■■■■■" per essere il Ca■■ venuto meno ai propri obblighi informativi e di cooperazione nei confronti della compagnia; la terza chiamata ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda di "manleva" svolta dal C■■ facendo, in ogni caso, valere i limiti di copertura derivanti dalla coassicurazione per quote da parte di altra compagnia (A■■).

Superate le questioni pregiudiziali e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, il g.i. ha respinto le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti e disposto c.t.u. contabile. Il perito ha depositato la propria relazione, che è stata oggetto di integrazione a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal g.i.

Nel corso del processo C■■ R■■ è stato assoggettato a liquidazione controllata, mentre il Fallimento ha concluso transazioni stragiudiziali con l'amministratore R■■ R■■ e con i sindaci M■■ P■■, M■■ G■■ e M■■ C■■, producendo i relativi accordi in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

In tale occasione il g.i., previa separazione delle domande svolte dal Fallimento M■■ nei confronti di C■■ R■■, dato atto dell'intervenuto scambio di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione tra il Fallimento, R■■ R■■, M■■ P■■, M■■ G■■, M■■ C■■ e tra questi e la terza chiamata A■■, e verificata la sussistenza dei relativi poteri, ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio *ex art. 306 c.p.c.* a spese compensate limitatamente ai rapporti processuali tra le suddette parti.

La causa è stata, conseguentemente, rimessa al collegio con riguardo alle sole domande ancora pendenti, svolte dal Fallimento nei confronti di M■■ S■■, F■■ M■■ S■■ e A■■ G■■

\*\*\*

2.- Giova ribadire che le transazioni raggiunte tra alcune delle parti in causa, avendo comportato l'estinzione parziale del giudizio relativamente ai rapporti processuali, anche trasversali, tra le stesse intercorsi (in particolare: tra il Fallimento attore, R■■ R■■, M■■ P■■, M■■ G■■ e M■■ C■■, nonché tra quest'ultimo e la compagnia assicuratrice A■■ E■■ s.a.), fanno sì che nessun accertamento e pronuncia ulteriori (nemmeno di cessazione della materia del contendere, come richiesto da taluna delle suddette difese) devono (e possono) essere resi in riferimento a dette posizioni processuali, non più pendenti.



L'assoggettamento a liquidazione controllata di C [REDACTED] R [REDACTED] ha comportato, poi, la separazione dal presente giudizio dell'azione proposta dal Fallimento nei confronti del predetto convenuto e l'interruzione del relativo processo.

Ne consegue che la presente decisione concerne unicamente le domande svolte dal Fallimento nei confronti degli amministratori M [REDACTED] S [REDACTED] e F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] nonché del sindaco A [REDACTED] G [REDACTED]. Delle transazioni raggiunte dal Fallimento con gli altri convenuti si dovrà, peraltro, tenere conto nella determinazione del *quantum* della condanna nei confronti dei convenuti rimasti in causa.

\*\*\*

3.- Dalle allegazioni del Fallimento, documentate e/o comunque non contestate *ex adverso*, si ricavano i seguenti passaggi rilevanti della vita della società *in bonis*.

In data 12.1.2006, la società è stata costituita con denominazione M [REDACTED] s.r.l. dai soci M [REDACTED] S [REDACTED] e G [REDACTED] M [REDACTED], avendo come oggetto sociale la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

In data 29.4.2009 la s.r.l. è stata regressivamente trasformata in M [REDACTED] s.a.s. di M [REDACTED] S [REDACTED]

Il 26.5.2011 M [REDACTED] s.a.s. ha stipulato - in qualità di affittuaria - contratto di affitto d'azienda con R [REDACTED] R [REDACTED] s.r.l., di proprietà di R [REDACTED] e C [REDACTED] R [REDACTED] (figli di G [REDACTED] M [REDACTED]).

In data 13.6.2011 la s.a.s. è stata nuovamente trasformata in s.r.l., con assunzione della denominazione di R [REDACTED] R [REDACTED] s.r.l. e con contestuale aumento di capitale a € 2.526.000,00

Con decisione del 7.11.2013, l'assemblea totalitaria dei soci di R [REDACTED] R [REDACTED] s.r.l. ha deliberato la fusione per incorporazione in essa di R [REDACTED] R [REDACTED] s.r.l., eseguita con procedura semplificata (dal momento che l'incorporante deteneva la totalità delle partecipazioni dell'incorporata); la società risultante dalla fusione è stata contestualmente trasformata in s.p.a., con aumento di capitale a € 3.780.000,00.

In data 3.8.2016 R [REDACTED] R [REDACTED] s.p.a. è stata nuovamente trasformata in s.r.l.

Con delibera del 19.1.2017 l'assemblea ha stabilito di coprire le perdite di € 6.198.703 mediante utilizzo delle riserve per € 3.541.434,00 e ridurre il capitale sociale a € 1.122.731.

In data 16.3.2018 l'assemblea ha deliberato di modificare la denominazione in M [REDACTED] s.r.l. e di presentare domanda di concordato preventivo con riserva, poi effettivamente presentata il successivo 20.3.2018; ammessa al concordato, all'esito dell'udienza di omologa, stante il parere negativo del commissario giudiziale, il concordato non è stato omologato e la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Mantova del [REDACTED]

3.1.- Quanto alle cariche amministrative e all'organo di controllo, la curatela ha precisato che:



- dalla trasformazione in s.r.l. del 13.6.2011 al 9.11.2011 la società è stata amministrata da M [REDACTED] S [REDACTED] e dal figlio F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED];
- dal 9.11.2011 al 14.7.2013 ha ricoperto il ruolo di amministratore unico M [REDACTED] S [REDACTED];
- dal 14.7.2013 alla fusione del 18.12.2013 l'amministrazione è stata affidata a un c.d.a. composto da M [REDACTED] S [REDACTED], C [REDACTED] R [REDACTED] e R [REDACTED] R [REDACTED];
- dalla fusione all'assemblea del 19.1.2017 il c.d.a. è stato composto da M [REDACTED] S [REDACTED], C [REDACTED] R [REDACTED], R [REDACTED] R [REDACTED] e F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]. In data 19.1.2017 quest'ultimo si è dimesso, sicché l'organo è rimasto composto dagli altri tre membri già in carica sino alla declaratoria di fallimento;
- quanto all'organo di controllo, la fallita è stata dotata di collegio sindacale - in carica dal 4.7.2012 al 10.8.2016 - nelle persone di M [REDACTED] G [REDACTED], M [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]; in seguito alla cessazione di tali membri, è stato nominato sindaco unico A [REDACTED] G [REDACTED], in carica dal 23.12.2016 sino al fallimento.

3.2.- La curatela ha individuato profili di responsabilità tanto in capo agli amministratori, quanto ai sindaci, imputando a questi ultimi l'omessa vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo e la mancata assunzione di iniziative proprie in sostituzione degli amministratori inadempienti *ex artt.* 2406, 2446 e 2482-*bis* e *ter c.c.*

Promuovendo l'unitaria azione *ex art.* 146, secondo comma, l.f., il curatore ha esercitato sia l'azione sociale di responsabilità, avente come noto natura contrattuale, sia quella dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, e formulato un'unica domanda risarcitoria identificando come danno il depauperamento del patrimonio della società conseguente alla colpevole prosecuzione dell'attività produttiva in presenza di causa di scioglimento rappresentata dalla integrale perdita del capitale sociale, non rimediata; in aggiunta a tale danno, il Fallimento ha invocato quello "*derivante dalla fusione*" che ha quantificato in un importo pari all'"*inesistente avviamento*".

4.- Premesso quanto sopra, deve *in liminis* disattendersi l'eccezione di prescrizione, sollevata peraltro dai soli convenuti non più in causa, e come noto inidonea a estendere i propri effetti anche ai coobbligati non eccipienti<sup>3</sup>, salve ipotesi eccezionali quali, secondo la giurisprudenza, l'instaurazione tra coobbligati di cause di regresso<sup>4</sup> e salvi i casi in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Così, tra le molte, Cass. n. 7800/2010, secondo cui "*L'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente*".

<sup>4</sup> Secondo cui: "*In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio*".



L'eccezione è, nel caso in esame, comunque infondata.

Quanto all'azione sociale di responsabilità, giova ricordarsi che il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società, resta sospeso *ex art.* 2941, n. 7, c.c. sino alla cessazione degli amministratori dalla carica (*ex multis* Cass. n. 24715/2015): al momento della notificazione dell'atto di citazione (29.1.2021), dunque, detto termine non era ancora spirato essendo il c.d.a. composto da tutti gli amministratori convenuti rimasto in carica sino al 19.1.2017 e proseguito nelle persone di M■■■■ S■■■, C■■■■ e R■■■■ R■■■■ sino al fallimento dichiarato in data 10.10.2019.

Quanto all'azione dei creditori sociali, va ricordato che il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti che - in ragione dell'onerosità della prova - in assenza di precedenti fatti sintomatici di assoluta evidenza (come la pubblicazione di bilanci fortemente negativi o la chiusura della sede), viene fatto presuntivamente coincidere con la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 24715/2015, Cass. n. 3552/2023).

Nemmeno tale termine era, pertanto, spirato al momento della notificazione dell'atto di citazione.

A quanto sopra va aggiunto che il primo bilancio riportante la perdita del capitale sociale - relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 - è stato depositato solo in data 10.4.2018 (cfr. doc. 5 di parte attrice), successivamente al deposito della domanda di concordato, con conseguente tardiva emersione della reale situazione patrimoniale di M■■■

5.- Venendo al merito delle allegazioni attoree, la curatela ha lamentato l'inattendibilità dei bilanci già a decorrere dall'esercizio 2011, allorquando la società avrebbe manifestato l'incapacità di far fronte al grave disequilibrio economico-finanziario e proseguire nell'attività caratteristica evitando l'insolvenza. Enormi perdite sarebbero state celate sino all'esercizio chiuso al 31.12.2017, ove, in vista della presentazione della domanda di concordato, gli amministratori avrebbero riversato "*oltre 10 milioni di euro costi non ricorrenti di competenza di esercizi precedenti*", eseguendo "*quell'attività di 'pulizia' dei conti che ricorre alla vigilia della presentazione della domanda concordataria, per rendere attendibili i dati aziendali da riportare nella proposta ex art. 161 l.f.*", rettifiche tali da dimostrare "*che i bilanci anteriori al 2017 non erano veritieri*" (cfr. atto di citazione, pag. 5).

Così operando, gli amministratori di M■■■ avrebbero fatto apparire un (invertiero) patrimonio netto positivo fino al 31.12.2015; il bilancio chiuso al 31.12.2016, depositato solo in data 10.4.2018,

---

*necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa*" (Cass. n. 22984/2020).

<sup>5</sup> In tal senso, Cass. 17420/2019, Cass. n. 7987/2021.



evidenzierrebbe, invece, la perdita del capitale sociale con un patrimonio negativo di € 808.963,00 “*molto inferiore ... al reale patrimonio netto negativo*” (*ibidem*, pag. 7).

Premesso quanto sopra, la curatela identifica due principali condotte di *mala gestio* ascrivibili all’organo amministrativo e di controllo di M■■■■, la prima inerente all’operazione di fusione con iscrizione nell’attivo dell’incorporante dell’avviamento registrato dall’incorporata, la seconda consistente nella indebita prosecuzione dell’attività d’impresa a capitale sociale interamente perso.

La consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio ha consentito di verificare la fondatezza dei rilievi sollevati dalla curatela; le considerazioni e conclusioni del perito incaricato dall’ufficio, in quanto frutto di attenta analisi della documentazione versata in atti e scevre da apparenti vizi logici, vanno recepite nella presente decisione, ad esclusione delle conclusioni in punto di accertamento e quantificazione del “*danno da fusione*” che il c.t.u., condividendo l’impostazione della curatela, ha erroneamente identificato con il valore dell’avviamento inesistente (cfr. prima rel. c.t.u., pag. 105; sul punto v. *infra*).

5.1.- Analizzando i dati di bilancio dal 2011 al 2019 riclassificati dal perito di parte attrice e non contestati dalle altre parti (cfr. schemi riepilogativi pagg. 31-35 rel. c.t.u.), il tecnico incaricato dall’ufficio ha potuto verificare le consistenti perdite d’esercizio che la società ha subito nel predetto intervallo temporale; non ha, tuttavia, condiviso la conclusione attorea in base alla quale, già a partire dagli esercizi 2011 e 2012, tali perdite avrebbero dovuto evidenziare “*l’insussistenza dei presupposti di continuità aziendale*”, e ciò in quanto, secondo una logica di analisi “*ex-ante*”, le sole condizioni e informazioni disponibili nel quadro storico di riferimento (come emergenti dal corredo dei documenti in atti) non fornivano, secondo il c.t.u., elementi oggettivi e attendibili circa gli sviluppi economici futuri.

L’ausiliario ha, nondimeno, reputato “*evidente come i rilevanti risultati negativi degli anni 2011 e 2012, per complessivi euro 6.020.106, avrebbero dovuto determinare negli amministratori e nei sindaci della società un grado di attenzione ancora maggiore rispetto a quella diligenza che normalmente gli stessi devono porre in essere nello svolgimento del proprio incarico. In altre parole, alla luce delle perdite subite negli anni 2011 e 2012 gli amministratori avrebbero dovuto porre in essere ogni misura necessaria per riportare la società in equilibrio economico ed il collegio sindacale avrebbe dovuto vigilare in modo particolare in ordine a queste condotte*” (cfr. rel. c.t.u., pag. 37).

Si ricorda che in data 7.11.2013 l’assemblea della società *in bonis* deliberò la fusione tra R■■■■ R■■■■ s.r.l. e R■■■■R■■■■ s.r.l., con dispensa degli amministratori dalla relazione *ex art. 2501-quater c.c.* e con procedura semplificata *ex art. 2505 c.c.*, dal momento che la prima società aveva acquisito tutte le quote della seconda. Con atto di fusione del 18.12.2013, pertanto, R■■■■ R■■■■ s.r.l. incorporò R■■■■



R■■■■ s.r.l., trasformandosi in R■■■■ R■■■■ s.p.a., con retrodatazione degli effetti contabili della fusione al 1.1.2013 e con aumento del capitale sociale da € 2.526.000,00 a € 3.780.000,00: all'esito di tale operazione il capitale sociale risultò suddiviso in quote del 50% tra M■■■■ S■■■ e G■■■■ M■■■. Il 3.8.2016 l'assemblea di R■■■■ R■■■■ s.p.a. deliberò nuovamente la trasformazione della società in s.r.l.

Orbene, il bilancio di R■■■ R■■■■ al 31.12.2013 presenta un attivo complessivo di € 20.600.672 e contiene, quale nuova voce iscritta tra le immobilizzazioni immateriali, non presente nei bilanci 2011 e 2012, un "avviamento" dell'ingente importo di € 10.465.112, partita contabile che rappresenta da sola oltre il 50% dell'attivo patrimoniale. Si riportano di seguito i rilievi sul punto svolti dal c.t.u. che, in base a valutazioni del tutto condivisibili, ha concluso per la palese illegittimità dell'iscrizione in esame, tale da falsare la reale situazione patrimoniale della società a partire dall'esercizio 2013, sino alle parziali rettifiche operate nel 2017 in vista della presentazione della domanda di concordato.

Dopo aver rilevato che *"sorprendentemente la nota integrativa al bilancio 2013, nonostante l'entità di questa nuova voce immateriale, non contiene alcun specifico commento"* e che *"il bilancio 2013 viene approvato in grave ritardo in data 10/2/2015 senza che nel corso dell'assemblea venga fornita alcuna giustificazione di questa voce contabile"*, il c.t.u. ha illustrato di aver *"agli atti ... riscontrato la presenza di documentazione che dimostra l'anomala provenienza di questa voce contabile attiva. In particolare, l'iscrizione dell'avviamento avviene come conseguenza dell'operazione di fusione della società R■■■■ R■■■■ Srl. Era infatti quest'ultima società che aveva iscritto a patrimonio nell'anno 2012 un così elevato valore di avviamento che poi, a seguito della fusione avvenuta nell'anno 2013, è stato acriticamente inserito nella contabilità della società che ha incorporato R■■■■ R■■■■ Srl. Si segnala che dall'analisi delle risultanze del registro imprese emerge che il bilancio della società R■■■■ R■■■■ Srl riferito al 31/12/2012 depositato al registro imprese è stato approvato una prima volta in data 31/5/2013 senza prevedere l'iscrizione dell'avviamento ed è poi stato riapprovato in data 5/11/2013 con l'iscrizione dell'avviamento in questione di ben euro 10.465.112.*

*Agli atti, e precisamente come allegato n. 20 dell'atto di citazione, è presente il mastro del conto di R■■■■ R■■■■ Srl ■■■■■ denominato Avviamento relativo all'anno 2012 relativo al periodo in cui tale voce immateriale dell'attivo si è formata. Sorprende l'analisi di questo mastro in quanto evidenzia che l'origine di questa posta contabile deriva da giroconti dal conto Fornitori diversi per euro 2.972.549,79 e dal conto ■■■■■. R■■■■ al 01/01 per euro 7.492.562,00, per totali euro 10.465.111,79 che corrisponde esattamente all'importo arrotondato di euro 10.465.112 riportato nel bilancio al 31/12/2013 della società attrice che ha incorporato R■■■■ R■■■■ Srl.*



A conferma di questa particolare ricostruzione si segnala inoltre che alla pagina 14 del piano di concordato preventivo proposta dalla società M■■■■Srl, che si trova allegato al numero 22 dell'atto di citazione, la società riferisce che "... autonome verifiche compiute dagli Advisors e dal Professionista attestatore hanno consentito di acclarare che il valore di avviamento è stato quindi portato all'indicato importo di Euro 10.465.111,79 mediante un mero giroconto contabile ..." E' evidente ed indiscutibile che tali giroconti nulla hanno a che vedere con l'avviamento. Lo scrivente ovviamente non conosce quali fossero le intenzioni degli amministratori della società incorporata R■■■■R■■■■ Srl, tuttavia deve rilevare come nella redazione del bilancio al 31/12/2013 della società istante certamente tutti gli amministratori e certamente tutti i sindaci, considerato che gli stessi devono esprimere il proprio consenso all'iscrizione dell'avviamento, avrebbero dovuto verificare l'origine di tale importante partita patrimoniale immateriale. Dopo aver verificato l'origine di questa partita contabile, con la semplice analisi del mastro sopra commentato, gli amministratori non avrebbero dovuto iscrivere questa posta contabile ed i sindaci non avrebbero dovuto esprimere il proprio consenso all'iscrizione di questo avviamento" (cfr. rel. c.t.u., pagg. 41 e ss.).

Sulla scorta delle su esposte premesse, il c.t.u. ha concluso che "il bilancio dell'anno 2013 e conseguentemente tutti i successivi bilanci devono essere rettificati per effetto dell'annullamento di questa partita contabile fittizia che in ogni esercizio, quindi anche nei bilanci al 31/12/2014, al 31/12/2015 eccetera, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica analisi" (ibidem, pag. 43).

5.2.- In riferimento all'iscrizione in commento, il grado di colpa di tutti gli amministratori e sindaci avvicendatisi negli anni di riferimento (2013-2016) è stato dal c.t.u. reputato particolarmente elevato, in ragione: i) delle dimensioni della posta contabile, determinante per l'esistenza di un patrimonio netto superiore ai minimi di legge; ii) dell'attenzione imposta dalle norme in materia di redazione del bilancio e relativo controllo; iii) della facilità con la quale sarebbe stato possibile verificare l'effettiva origine ed esistenza della partita, considerato, peraltro, quanto ai sindaci, che ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 6 c.c., l'iscrizione dell'avviamento può avvenire con il consenso del collegio sindacale solo quando sia stato acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto per lo stesso, ed inoltre va costantemente ammortizzato.

Una simile voce contabile immateriale, dunque, non poteva non indurre a un approfondimento tutti gli organi interessati in sede di redazione, controllo e approvazione dei bilanci societari.

Né merita accoglimento l'obiezione dei sindaci secondo cui, trattandosi di posta contabile pervenuta per effetto della fusione dell'incorporata, all'organo di controllo sarebbe spettato unicamente l'*impairment test* annuale. Al riguardo, il c.t.u. ha chiarito che, non avendo la società esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 38/2005, i bilanci dovevano essere redatti applicando i



principi nazionali di cui all'art. 2423 e ss. c.c. e non in conformità agli *International Financial Accounting Standards Board* omologati dall'Unione Europea, tra cui lo IAS 13 in tema di avviamento.

A quanto sopra va aggiunto che i sindaci erano altresì investiti della revisione legale dei conti, dovendo anche in tale veste verificare l'attendibilità e la correttezza dei dati contabili o, quanto meno, l'assenza di errori significativi, attività che, con specifico riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali, avrebbe dovuto essere particolarmente accorta, richiedendo un puntuale lavoro di analisi e verifica documentale diretta ad accertare l'esistenza di investimenti e acquisti effettuati negli anni precedenti.

Non trovando, pertanto, riscontro coerente con la natura della posta, il c.t.u. ha provveduto a svalutare integralmente l'avviamento nel bilancio 2013 (conseguentemente, la svalutazione parziale operata dalla società solamente nel bilancio al 2017 è stata rettificata per evitare una duplicazione di svalutazioni).

Alle pagine da 50 a 53 della relazione tecnica è riportata l'analitica ricostruzione della situazione patrimoniale e del conto economico della M■■■ dal 2013 alla data di fallimento, con osservanza dei criteri legali di redazione del bilancio, previa rettifica e riclassificazione dei bilanci in relazione alla svalutazione dell'avviamento.

5.3.- Alla luce di quanto sopra, il capitale sociale risulta perso nella misura di cui all'art. 2482-ter c.c. già nell'anno 2013: dal prospetto rettificato emerge, infatti, che alla data del 31.12.2013 il patrimonio netto della società era negativo per il considerevole importo di € 7.480.580. Al riguardo, il c.t.u. ha precisato che, poiché l'operazione di fusione è avvenuta a dicembre 2013 - essendo stata retrodatata quanto agli effetti contabili al 1.1.2013, di modo che il patrimonio netto è divenuto contabilmente negativo già al 1.1.2013 - ha ritenuto corretto, come peraltro proposto dalla stessa parte attrice, considerare la perdita del capitale avvenuta al 31.12.2013 anziché al 1.1.2013, con conseguente diminuzione dell'aggravamento del dissesto, atteso che l'anno 2013, indipendentemente dalla rettifica straordinaria dell'avviamento, è stato contraddistinto da una perdita d'esercizio.

In conclusione, perso integralmente il patrimonio netto al 31.12.2013, è pacifico che gli organi sociali della fallita non abbiano posto in essere alcuna delle misure stabilite dalla legge, ma abbiano proseguito l'attività sociale, in tal modo aggravando il dissesto nei termini quantitativi accertati dal c.t.u. (v. *infra*).

6.- Deve a questo punto rilevarsi che, sulla scorta delle condotte illegittime accertate, il c.t.u. ha accolto la prospettazione attorea di distinguere due tipologie di danno, quello "derivante" dall'operazione di fusione a seguito della quale è stato indebitamente iscritto nel bilancio dell'incorporante l'avviamento fittizio afferente l'incorporata, danno che il c.t.u. ha quantificato nell'importo stesso della voce contabile ritenuta insussistente, e quello, derivante dalla indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, che l'ausiliario ha calcolato facendo applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2486 c.c.



6.1.- La prima voce di danno è, all'evidenza, frutto di errore concettuale e va pertanto espunta. Essa muove dall'assunto, in sé corretto, che gli amministratori non avrebbero dovuto iscrivere la posta contabile "avviamento" così come pervenuta dalla società incorporata e i sindaci non avrebbero dovuto esprimere il proprio consenso all'iscrizione della medesima.

Se ciò è sicuramente vero, dovendo censurarsi la condotta commissiva dell'organo amministrativo e quella adesiva/omissiva del collegio sindacale, va nondimeno rilevato che l'irregolarità contabile accertata non è di per sé fonte di danno e che comunque un ipotetico danno non può certamente essere rappresentato dall'importo stesso indebitamente iscritto, a differenza di quanto opinato dalla curatela e dal c.t.u. che, anche a fronte dei rilievi mossi sul punto dal c.t. di parte R [REDACTED], ha ribadito che "un danno specifico verificatosi con la fusione nel dicembre 2013 è determinato dall'indebita iscrizione del noto avviamento che va a sommarsi all'aggravamento del dissesto determinato dalla prosecuzione dell'attività dal 31/12/2013 al 10/10/2019, pertanto il sottoscritto conferma la correttezza della quantificazione di entrambi questi profili di danno" (cfr. rel. c.t.u., pag. 122).

Fermo restando che, in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita, compete a chi agisce dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che tale danno sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, l'irregolare tenuta delle scritture contabili o l'inesatta rappresentazione in bilancio della reale situazione economico-patrimoniale della società, se integrano violazioni dei doveri degli amministratori (ex art. 2219 c.c.) potenzialmente idonee a fondare una responsabilità risarcitoria in capo agli stessi, non necessariamente sono produttive di danno patrimoniale per la società e per i creditori.

Non determina, di per sé, un danno al patrimonio sociale la violazione delle regole di redazione del bilancio, avendo tale documento l'unico scopo di far conoscere ai soci, ai terzi e al mercato il quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un determinato momento<sup>6</sup>.

Le irregolarità suddette possono, piuttosto, rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; in tali ipotesi, tuttavia, il danno risarcibile è rappresentato non già dalla misura del falso, quanto piuttosto dagli effetti patrimoniali delle condotte che grazie a quel falso sono state occultate o consentite<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Un danno (del tutto differente da quello invocato nel presente giudizio) potrebbe derivare al terzo che fosse indotto da false comunicazioni sociali in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società a procedere con forniture che altrimenti non avrebbe effettuato.

<sup>7</sup> In tal senso, tra le molte, cfr. Trib. Milano 28 luglio 2022.



Dovendo, in altri termini, sempre essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra inadempimento/illecito e danno di cui si pretende il risarcimento, la sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e la indebita registrazione in bilancio sono circostanze in sé non dirimenti.

6.2.- Nel caso in esame, l'indebita registrazione in bilancio a decorrere dall'esercizio 2013 dell'avviamento di € 10.465.112 ha avuto quale effetto immediato e diretto l'occultamento della perdita del capitale sociale, di per sé ancora inidoneo a integrare voce di danno; tale occultamento ha consentito, poi, l'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa da parte degli amministratori, che hanno agito in violazione del divieto posto dal primo comma dell'art. 2486 c.c.

È a quest'ultima condotta (in concorso con l'omessa vigilanza da parte dei sindaci) che si deve il danno da aggravamento del deficit, per effetto dell'assunzione da parte degli amministratori di costi e oneri, diversi da quelli propri della fase liquidatoria, che la società non avrebbe dovuto sostenere laddove l'organo amministrativo avesse ottemperato all'obbligo legale di gestire l'ente ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Va, pertanto, disattesa l'originaria pretesa della curatela - che nelle conclusioni, a meri fini di contenimento degli oneri, ha limitato la domanda di condanna a complessivi € 500.000,00 - di vedersi risarcito il danno "*da fusione*", "*corrispondente all'avviamento inesistente iscritto per € 10.465.112*" (cfr. comparsa conclusionale, pag. 18).

6.3.- Per la quantificazione del danno da indebita prosecuzione dell'attività d'impresa il c.t.u. ha fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2486 c.c. e, in particolare, del metodo sintetico del c.d. differenziale dei netti patrimoniali (che può, appunto, essere utilizzato nei casi in cui sia possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e concludere che, ove la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento dell'apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore, metodo particolarmente adeguato ove, come nella specie, l'attività sia proseguita per molti anni<sup>8</sup>) con riguardo al periodo 2013-2019 (per il quale il c.t.u. ha calcolato il disavanzo incrementale esercizio per esercizio e quello totale dato dalla somma dei singoli incrementi annuali), previa "omogeneizzazione" dei criteri contabili seguiti nella redazione dei bilanci (in ottica liquidatoria) e depurata la suddetta differenza dell'abbattimento che il patrimonio netto avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.

6.3.1.- Partendo, dunque, dal patrimonio netto rettificato al 31.12.2013, al fine di operare la necessaria sterilizzazione delle poste in ottica liquidatoria, il c.t.u. ha provveduto ad azzerare o diminuire le voci elencate nella tabella a pag. 68 dell'elaborato, segnatamente azzerando i crediti per imposte anticipate,

---

<sup>8</sup> In tali situazioni non appare ragionevole quantificare un danno specifico in relazione a singole operazioni, giacché tutta l'attività nel suo complesso non avrebbe dovuto essere realizzata.



le residue immobilizzazioni immateriali e i risconti attivi e apportando svalutazioni alle immobilizzazioni materiali.

Quale secondo termine di paragone per il calcolo del differenziale il c.t.u. ha utilizzato il patrimonio netto rettificato alla data di fallimento, applicando anche a tale grandezza i criteri liquidatori come sopra indicati.

La differenza tra il primo e il secondo termine di paragone ha reso l'importo di € 8.118.929, che rappresenta una stima "lorda" del danno, dalla quale il c.t.u. ha detratto i costi che sarebbero comunque maturati in caso di tempestiva messa in liquidazione della società.

Alla luce della specifica situazione in cui versava M■■■■ al 31.12.2013 e considerato che l'organo amministrativo avrebbe dovuto presentare quanto meno una domanda di concordato preventivo, il c.t.u. ha (condivisibilmente) ritenuto congruo individuare i costi predetti in quelli prededucibili indicati dalla stessa società nella domanda di concordato presentata in data 20.3.2018, rappresentati dalle spese di procedura, dai compensi dovuti ai professionisti, dai costi di gestione amministrativa e di manutenzione degli impianti in ogni caso da sostenere e dalla stima di un fondo derivante dalle dinamiche fiscali del piano concordatario che, anche se non necessario per l'anno 2013, avrebbe comunque potuto rappresentare un generico fondo imprevisti prudenziale, per complessivi € 1.655.810,02, che, dedotti dalla differenza lorda dei netti patrimoniali sopra indicata, determinano un danno finale da indebita prosecuzione dell'attività pari a € 6.418.929.

6.3.2.- Le difese rimaste in giudizio non hanno sollevato osservazioni in merito ai criteri seguiti dal c.t.u. e ai conteggi dallo stesso svolti; giova, in ogni caso, segnalarsi che, nel termine assegnato dal g.i. per fornire gli opportuni chiarimenti, il c.t.u. ha integrato il proprio elaborato con risposte esaustive ai rilievi mossi dai consulenti tecnici di C■■■■ e A■■■■<sup>9</sup>, premettendo le ragioni in base alle quali non ha considerato probabile lo scenario di una liquidazione atomistica (cfr. rel. integrativa, pagg. 11 e ss.).

7.- Dovendo, a questo punto, quantificare le quote di responsabilità (e conseguenti danni) attribuibili a ciascuno dei diversi soggetti in causa, il c.t.u. ha operato tenendo conto della carica rivestita, del periodo di tempo in cui i convenuti ebbero ad assumerla, dei poteri attribuiti in base alle visure in atti e del momento in cui gli stessi avrebbero dovuto attivarsi secondo le regole della diligenza professionale applicabili.

Quanto all'organo amministrativo, il c.t.u. ha distinto le quote di danno come segue:

---

<sup>9</sup> In punto di ulteriori poste da sterilizzare in ottica liquidatoria (quali gli acconti sulle commesse in corso, gli interessi passivi sui crediti bancari privilegiati, le spese relative al preavviso per l'interruzione dei rapporti di lavoro in corso, il minor attivo che la procedura fallimentare avrebbe conseguito in ragione del mancato perfezionamento dell'affitto del ramo d'azienda, la prosecuzione dei contratti di locazione finanziaria, il debito verso l'Erario a titolo di Ires, Irap e Iva relativo all'anno di imposta 2012, il fondo di svalutazione fabbricati al 3.10.2019, il fondo rischi imposte e tasse accantonato nel 2018 e le svalutazioni dei crediti verso clienti apportate nel 2016 e nel 2017).



“S█████ M█████, R█████ C█████ e R█████ R█████ sono stati membri del consiglio di amministrazione, con incarichi di presidente e amministratori delegati, dalla fusione fino alla dichiarazione di fallimento e pertanto il danno è loro imputabile per intero per complessivi euro 16.884.041 ( $10.465.112+6.418.929=16.884.041$ ).

S█████ M█████ F█████ o è cessato dalla carica di amministratore in data 19/1/2017 e pertanto si propone di quantificare il danno a lui attribuibile dalla fusione ed arrotondandolo fino al bilancio 2016.

L'incremento del patrimonio netto sterilizzato per il periodo 2013-2016 ammonta ad euro -3.977.562 che depurato dai costi di euro 1.700.000 determina un danno da prosecuzione di euro 2.277.562.

Pertanto il danno complessivo riferito a S█████ M█████ F█████ ammonta a complessivi euro 12.742.674 ( $10.465.112+2.277.562=12.742.674$ ).

I sindaci G█████ M█████ P█████ M█████ e C█████ M█████ erano in carica dalla fusione sino all'agosto 2016 e pertanto si propone di quantificare il danno a loro attribuibile dalla fusione e arrotondandolo fino a 7/12 della diminuzione del patrimonio netto dell'anno 2016.

L'incremento del patrimonio netto sterilizzato per il periodo 2013, 2014, 2015 e 7/12 del 2016 ammonta ad euro -2.982.329 che, depurato dai costi di euro 1.700.000, determina un danno da prosecuzione di euro 1.282.329.

Pertanto il danno complessivo riferito ai sindaci G█████ M█████, P█████ M█████ e C█████ M█████ ammonta a complessivi euro 11.747.441 ( $10.465.112+1.282.329=11.747.441$ ).

Infine il sindaco unico G█████ A█████ è entrato in carico a fine dicembre 2016 per cui il danno viene stimato senza considerare l'iscrizione dell'avviamento derivante dalla fusione ma solamente arrotondandolo alla diminuzione patrimoniale intervenuta negli anni 2017, 2018 e 2019 per euro 4.141.367 che depurato dai costi di euro 1.700.000 determina un danno da prosecuzione di euro 2.441.367' (cfr. rel. c.t.u. pag. 106-108).

All'esito del deposito del primo elaborato tecnico - del tenore sopra riportato -, il g.i. ha chiesto al c.t.u. di svolgere un'ipotesi alternativa di calcolo che non considerasse l'iscrizione dell'avviamento quale voce di danno. In risposta a tale richiesta, il c.t.u. ha così chiarito:

“il danno da indebita prosecuzione dell'attività d'impresa è pari ad euro 6.418.929, ...pertanto il danno da indebita prosecuzione dell'attività d'impresa imputabile ai convenuti ... senza considerare l'iscrizione dell'avviamento quale voce di danno ...” è pari ai seguenti importi:

“-S█████ m█████ euro 6.418.929.

-R█████ C█████ euro 6.418.929.

-R█████ R█████ euro 6.418.929.

-S█████ M█████ F█████ o euro 2.277.562.



-G [REDACTED] M [REDACTED] euro 1.282.329.

-P [REDACTED] M [REDACTED] euro 1.282.329.

-C [REDACTED] M [REDACTED] euro 1.282.329.

-G [REDACTED] A [REDACTED] euro 2.441.367”.

La quantificazione sopra riportata è quella da assumere come corretta, giacché l’indebita iscrizione a bilancio della posta fittizia relativa all’avviamento non costituisce, come visto, un danno.

8.- Sebbene il Fallimento non vi abbia ricollegato autonome pretese risarcitorie né abbia insistito negli scritti difensivi finali per il riconoscimento delle ulteriori condotte lamentate, va segnalato che il c.t.u. ha ritenuto insussistenti, sulla base della documentazione in atti e secondo una logica di valutazione *ex-ante*, specifici elementi critici in ordine:

- al finanziamento concesso, prima della fusione del 2013, da M [REDACTED] a R [REDACTED] R [REDACTED] (all’epoca posseduta interamente da R [REDACTED] e C [REDACTED] R [REDACTED]);
- alla stessa operazione di fusione, ritenuta dal c.t.u. “*certamente censurabile per quanto riguarda l’avviamento sopra commentato*” ma non in sé criticabile per manifesta irragionevolezza;
- all’omesso stralcio, sino all’esercizio 2017, dei crediti per imposte anticipate iscritti in bilancio per € 914.850,96;
- all’acquisizione e alla gestione della commessa “[REDACTED]”.

9.- In definitiva, nella fattispecie oggetto di causa l’antigiuridicità del contegno degli amministratori va ricondotta unicamente alla violazione dei principi stabiliti dagli artt. 2482-ter, 2484, primo comma, n. 4), 2485 e 2486 c.c., con quantificazione del danno operata in conformità ai criteri di calcolo recepiti dal d.lgs. n. 14/2019 (cfr. art. 378) al nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c.<sup>10</sup>

9.1.- In riferimento a tale violazione non possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dai convenuti rimasti in causa, quelle dei signori S [REDACTED] sintetizzabili nell’affermato ruolo di meri amministratori non esecutivi, estranei alla gestione effettiva della società, e quelle del sindaco unico G [REDACTED], che si è affermato carente di responsabilità per aver assunto la carica solo successivamente all’iscrizione della partita contabile fittizia, in un periodo in cui la società aveva intrapreso un processo di ristrutturazione e corretto i bilanci.

<sup>10</sup> Si ricorda che la Suprema Corte ha recentemente precisato che le nuove regole di liquidazione del danno dettate dall’art. 2486, terzo comma, c.c. trovano applicazione anche con riferimento ad azioni risarcitorie fondate su fatti anteriori alla data di entrata in vigore della norma (marzo 2019), e ciò, poiché in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. nei confronti dell’amministratore, il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, positivizzato dal comma 3 dell’art. 2486 c.c. (aggiunto dall’art. 378 D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), costituisce non un “nuovo criterio di riparto di oneri probatori”, bensì “criterio rivolto al giudice di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società” (in tal senso, Cass. n. 5254/2024).



9.2.- Come noto, in tema di esercizio dell'azione di responsabilità da parte del curatore per fatti di "mala gestio" compiuti dall'amministratore, la natura contrattuale della responsabilità di amministratori e sindaci nei confronti della società poi fallita comporta che il curatore ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (ex multis, Cass. n. 22911/2010, conf. Cass. n. 2975/2020).

Tale onere non è stato nel caso in esame assolto dai convenuti rimasti in causa.

La regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta redazione dei progetti di bilancio integrano precisi doveri gravanti sull'intero organo amministrativo, a prescindere dall'esistenza di specifici poteri delegati in capo ai singoli amministratori (cfr. artt. 2381, commi quarto e sesto, 2475, quinto comma, c.c.), fermo altresì e in ogni caso il dovere di tutti gli amministratori di società per azioni di vigilare sul generale andamento della gestione, dovere che non viene meno nell'ipotesi di attribuzioni proprie a uno o a più amministratori, restando, anche in tal caso, a carico dei medesimi obbligati l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate e/o comunque rilevabili.

Poiché, dunque, la semplice accettazione della carica attribuisce all'amministratore i predetti stringenti e personali obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, formazione del bilancio e riduzione del capitale per perdite, la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2486, primo comma, c.p.c. è indubbiamente configurabile in capo a entrambi gli amministratori M [REDACTED] e F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] dotati o meno che fossero di deleghe particolari.

Nemmeno l'aver operato in ambito societario quale mero "prestanome" o "testa di legno" è, del resto, causa di esonero da responsabilità, potendosi, anzi, ritenere acquisita la responsabilità dell'amministratore di diritto in concorso omissivo con l'amministratore di fatto per falsità in bilancio e omessa rilevazione dello stato di *default*, in conseguenza della mancata e consapevole adozione di comportamenti che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento; gli amministratori di diritto, infatti, anche se nominati per ragioni semplicemente formali e pretermessi dal loro ruolo dagli amministratori di fatto, sono investiti di una vera e propria posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato costituito dal patrimonio sociale, con la conseguenza che è configurabile in capo ai medesimi una responsabilità (solidale con l'amministratore di fatto) in tutti i casi in cui sia accertata la violazione anche solo dell'obbligo di vigilare e di attivarsi in presenza di condotte pregiudizievoli per la società o per i creditori.



Nel caso in esame, peraltro, l'asserito ruolo di meri amministratori non esecutivi assunto dai signori Scotti non è stato minimamente dimostrato (ad esempio con l'attribuzione di poteri e compiti solo agli altri amministratori), viepiù considerando che la realtà societaria in esame non era certo quella di una quotata di grandi dimensioni, ove la circolazione delle informazioni può risultare complessa, ma quella società con una *governance* facente capo agli stessi esponenti delle due famiglie proprietarie, membri di un c.d.a. composto al massimo da quattro membri.

L'erroneità dell'iscrizione in bilancio contestata dalla curatela è, poi, talmente evidente che non poteva non essere rilevata per significatività della posta e del relativo ammontare, come del resto sottolineato dallo stesso c.t.u.

Giova, da ultimo, rimarcarsi che l'asserita "inesperienza" di F██████ M██████ S██████ se non costituisce in alcun modo esimente dalla responsabilità accertata, integra piuttosto la riprova della imperizia e inerzia dell'amministratore rispetto agli obblighi su di esso gravanti in base alla legge.

9.3.- Rispetto alla responsabilità *ex art.* 2486 c.c. propria dell'organo gestorio, quella dei sindaci si configura come responsabilità diretta e solidale, trovando la propria causa nell'omissione del dovere di controllo e nel mancato esercizio del potere sostitutivo sancito dagli artt. 2406, 2407, secondo comma, e 2485, secondo comma, c.c.

Compito essenziale del collegio sindacale (o sindaco unico) *ex art.* 2403 c.c. è, infatti, il controllo, secondo la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, secondo comma, c.c., del rispetto da parte dell'organo gestorio dei principi di corretta amministrazione, verificando in ogni tempo che gli amministratori compiano scelte nell'osservanza delle regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Dunque, il controllo sindacale deve essere accurato e penetrante e deve esplicitarsi anche nella richiesta agli amministratori di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, riguardando qualsiasi aspetto organizzativo, amministrativo e contabile. Si tratta di controllo non meramente formale, ma coinvolgente anche la legittimità sostanziale dell'intera attività sociale (non solo dell'operato degli amministratori), con verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, lasciando fuori l'esame dell'opportunità e della convenienza delle singole scelte gestorie, il cui apprezzamento è riservato alla competenza esclusiva degli amministratori (salvo il caso di scelte gestorie palesemente arbitrarie e irrazionali).

Le norme sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare e, in particolare, quelle in tema di conservazione dell'integrità del patrimonio, sono poste, oltre che nell'interesse dei soci e della società, anche nell'interesse dei creditori sociali; a tutela di tali interessi ai sindaci sono riconosciuti dal legislatore numerosi strumenti di reazione e rimedi idonei a evitare la prosecuzione di condotte gestorie



dannose e impedire l'acuirsi del pregiudizio subito dalla società e dai creditori, quali la richiesta di informazioni o di ispezione *ex art.* 2403 bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata *ex artt.* 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite *ex artt.* 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c. e, ove siano riscontrabili gravi irregolarità gestionali, il ricorso al rimedio giurisdizionale di cui all'art. 2409 c.c.

Sulla scorta di tali principi deve, nel caso in esame, ritenersi acclarata la responsabilità del sindaco unico A [REDACTED] G [REDACTED], nel tempo di assunzione della relativa carica, in solido con quella degli amministratori resisi autori delle condotte confliggenti con il divieto *ex art.* 2486, primo comma, c.c., posta altresì l'esistenza del nesso di causalità tra le violazioni riconosciute e il danno accertato nel periodo di riferimento.

Come emerge *ex actis*, dopo la cessazione del collegio, e precisamente in data 23.12.2016, A [REDACTED] G [REDACTED] è stato nominato sindaco unico, incaricato anche della revisione legale dei conti, rimanendo in carica sino alla dichiarazione di fallimento. Come segnalato dal c.t.u., il dott. G [REDACTED] poco dopo la sua nomina, ha redatto la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2015 - approvato in data 29.12.2016 e depositato al registro imprese con grande ritardo nel successivo mese di gennaio 2017 - senza rilevare alcunché in merito alla posta "avviamento", in particolare non verificandone la composizione né valutandone l'attendibilità.

In tal modo, il sindaco e revisore legale dei conti ha contribuito a mantenere in bilancio il fittizio capitale già integralmente perso e, conseguentemente, a procrastinare il momento di emersione della reale situazione patrimoniale della società.

Alla condotta omissiva del G [REDACTED] i va ritenuto eziologicamente connesso l'aggravamento del deficit prodottosi nell'intervallo 2017-2018 in cui l'attività ordinaria d'impresa è indebitamente proseguita. Non si tratta, come infondatamente eccepito dalla difesa G [REDACTED], di responsabilità "*per azioni commesse da altri ... per di più nel passato*", ma di contegno omissivo suo proprio, dal quale è scaturito un danno (in termini di aggravamento del deficit) che avrebbe potuto essere evitato se l'organo di controllo avesse vigilato e agito in conformità degli obblighi assunti con la carica.

Erra ancora la difesa G [REDACTED] nel ritenere l'assenza di efficienza causale della condotta omissiva del proprio assistito sull'assunto che "*il danno era già stato prodotto nel lontano 2013*": il danno *ex art.* 2486, terzo comma, c.c. è stato infatti quantificato di esercizio in esercizio, in termini incrementali, sicché al dott. G [REDACTED], come correttamente indicato dal c.t.u., va imputata sola la frazione di danno



maturata nel lasso temporale intercorrente tra il suo insediamento (23.12.2016) e il fallimento della società, dichiarato quando il G [REDACTED] era ancora in carica.

10.- Il risarcimento del danno cui sono tenuti amministratori e sindaci *ex artt.* 2393, 2394 e 2407 c.c., sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale sia che si ricolleggi a responsabilità extracontrattuale e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante, riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, ed è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione; dalla natura di debito di valore dell'obbligo risarcitorio deriva, inoltre, che sugli importi capitali quantificati vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 31.12.2013 ad oggi, si ottengono i seguenti importi capitali rivalutati, già comprensivi degli interessi compensativi al tasso legale:

- quanto al danno per intero imputabile a M [REDACTED] S [REDACTED] (quantificato dal c.t.u. nell'importo capitale di € 6.418.929), € 8.538.484,92;
  - quanto al danno imputabile a F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] per l'intervallo 2013-2016 (quantificato dal c.t.u. nell'importo capitale di € 2.277.562), € 3.029.622,04;
  - quanto al danno imputabile ad A [REDACTED] G [REDACTED] per la diminuzione patrimoniale intervenuta dal 2017 al 2019 (quantificato dal c.t.u. nell'importo capitale di € 2.441.367), € 3.195.349,32,
- sui quali andrebbero ulteriormente fatti decorrere gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

11.- La richiesta risarcitoria del Fallimento, contenuta in € 500.000,00 (da intendersi quantificata in moneta attuale), trova, dunque, pieno riconoscimento nella liquidazione sopra operata.

Sulla somma definitivamente pretesa dalla curatela non incidono, inoltre, le transazioni delle quote di responsabilità intervenute tra la Curatela e i convenuti R [REDACTED] C [REDACTED], M [REDACTED] G [REDACTED], M [REDACTED] P [REDACTED] e M [REDACTED] C [REDACTED], e ciò quand'anche le relative quote di responsabilità si presumano, nell'ambito dei singoli periodi di corresponsabilità solidale, paritarie *ex art.* 2055, terzo comma, c.c., come pare doveroso, stante la natura delle violazioni accertate e degli obblighi sanciti dal legislatore tanto a carico degli amministratori quanto dei sindaci.

Si ricorda che:



- dal 31.12.2013 al 19.1.2017 la società è stata amministrata da un c.d.a. composto da quattro membri, nelle persone di M■■■■ S■■■, C■■■■ R■■■, R■■■■ R■■■ e F■■■■ M■■■ S■■■; quest'ultimo è cessato dalla carica di amministratore a gennaio 2017, restando il c.d.a. composto dagli altri tre membri sino alla declaratoria di fallimento;

- dal 31.12.2013 all'agosto 2016 la società è stata, inoltre, dotata di un collegio sindacale composto da tre membri, nelle persone di M■■■■ G■■■, M■■■■ P■■■ e M■■■ C■■■; a fine dicembre 2016 è stato nominato sindaco unico A■■■■ G■■■, rimanendo in carica fino alla declaratoria di fallimento.

Ne consegue che:

- nel periodo 31.12.2013 - agosto 2016, a ciascuno degli obbligati in solido (M■■■■ S■■■, C■■■■ R■■■, R■■■■ R■■■, F■■■■ M■■■ S■■■, M■■■■ G■■■, M■■■■ P■■■ e M■■■ C■■■) può essere idealmente attribuita una quota di responsabilità pari a 1/7;

- nel periodo agosto 2016 - dicembre 2016 agli obbligati in solido (M■■■■ S■■■, C■■■■ R■■■, R■■■■ R■■■ e F■■■■ M■■■ S■■■) può essere imputata una quota ideale di responsabilità pari a 1/4;

- anche nel periodo gennaio 2017 - ottobre 2019 (data del fallimento) la quota ideale di responsabilità imputabile agli obbligati in solido (M■■■■ S■■■, C■■■■ R■■■, R■■■■ R■■■ e A■■■■ G■■■) è pari a 1/4.

Le quote ideali di danno imputabili ai singoli obbligati rimasti in causa possono, pertanto, essere così calcolate:

- quanto a M■■■■ S■■■, l'importo complessivo di € 8.538.485 in moneta attuale allo stesso solidalmente imputabile in base ai calcoli del c.t.u. va suddiviso in 72 mensilità, ottenendosi l'importo mensile di € 118.590; negli esercizi 2014, 2015 e 2016 sino al mese di agosto, il danno complessivamente prodotto risulta pari a 3.794.880 (ottenuto moltiplicando € 118.590 per 32 mensilità) che va suddiviso per il numero dei coobbligati del periodo, sette, ottenendosi la quota ideale di 1/7 pari a € 542.126; dall'agosto 2016 al dicembre 2016 e negli esercizi 2017, 2018 e 2019, il danno complessivamente prodotto risulta pari a 4.743.600 (ottenuto moltiplicando € 118.590 per 40 mensilità) e va suddiviso per il numero dei coobbligati del periodo, quattro, ottenendosi la quota ideale di € 1.185.900; sommando i predetti importi di € 542.126 ed € 1.185.900, si ottiene la somma finale di € 1.728.026, che rappresenta la quota ideale imputabile a M■■■■ S■■■ per l'intero periodo di riferimento;

- quanto a F■■■■ M■■■ S■■■, l'importo complessivo di € 3.029.622 in moneta attuale allo stesso solidalmente imputabile in base ai calcoli del c.t.u. va suddiviso in 36 mensilità, ottenendosi l'importo



mensile di € 84.156; negli esercizi 2014, 2015 e 2016 sino al mese di agosto, il danno complessivamente imputabile risulta pari a 2.692.992 (ottenuto moltiplicando € 84.156 per 32 mensilità) e va suddiviso per sette (numero dei coobbligati), ottenendosi la quota ideale di € 384.713; dall'agosto 2016 al dicembre 2016 il danno complessivamente imputabile in via solidale a F██████ M██████ S██████ risulta pari a 336.624 (ottenuto moltiplicando l'importo mensile di € 84.156 per 4 mensilità) e va suddiviso per quattro (numero dei coobbligati nel periodo di riferimento), ottenendosi l'importo di € 84.156; sommando i predetti importi di € 384.713 e di 84.156 si ottiene l'importo finale di € 468.869 che rappresenta la quota ideale di danno imputabile a F██████ M██████ S██████;

- quanto ad A██████ G██████, l'importo complessivo di € 3.195.349 in moneta attuale allo stesso solidalmente imputabile nel periodo di riferimento (2017-2019) in base ai calcoli effettuati dal c.t.u. va suddiviso per quattro (numero dei coobbligati negli anni di riferimento), ottenendosi l'importo finale di € 798.837 che rappresenta la quota ideale di danno imputabile a F██████ M██████ S██████.

Deve a questo punto considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass. n. 25980/2021, conf. Cass. n. 7094/2022).

Nel caso in esame, il Fallimento M██████ ha ottenuto: *i)* dalla transazione con R██████ R██████ la somma complessiva di € 40.000,00, espressamente limitata alla quota di responsabilità imputabile al predetto convenuto; *ii)* dalla transazione con M██████ G██████, M██████ P██████ e M██████ C██████, nonché con A██████ E██████ S.A. il complessivo importo di € 400.000,00 di cui € 160.000,00 da parte di A██████ ed € 120.000,00 da parte di ciascun sindaco, anche in questo caso espressamente dichiarando trattarsi della quota ideale di responsabilità ascrivibile a ognuno dei predetti coobbligati.

Le somme pagate in forza delle menzionate transazioni risultano inferiori alle quote di debito gravanti su ciascuno di essi, con la conseguenza che, in ossequio ai principi sopra richiamati, il debito solidale gravante sui coobbligati ancora in lite deve ridursi in misura corrispondente alle intere quote ideali gravanti su coloro che hanno transatto.

Avendo il Fallimento limitato la pretesa finale all'importo di € 500.000,00, la riduzione proporzionale sopra indicata risulta assorbita: la misura della condanna è, infatti, inferiore alla stessa quota ideale di responsabilità imputabile ai singoli convenuti rimasti in causa.



12.- Le spese di lite, da calcolarsi avendo a riferimento l'importo della condanna, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con due maggiorazioni del 20% in ragione del numero di parti, come stabilito dall'art. 4, comma, 2 del predetto d.m.

Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

13.- Quanto, infine, alla richiesta della Curatela di disporre la **registrazione a debito della sentenza ai sensi dell'art. 59 lett. d) d.p.r. n. 131/1986**, va osservato che, in base a tale disposizione, si registrano a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato: il presupposto è dalla Suprema Corte ritenuto integrato in presenza di fatti "astrattamente" sussumibili in una fattispecie penale, non richiedendosi che le sentenze siano pronunciate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto a un procedimento penale, dovendo la suddetta relazione essere intesa "*in senso ampio, in modo tale da ricomprendere tutti quei fatti che possono astrattamente configurare ipotesi di reato*" (cfr. Cass. n. 18249/2022; conf. Cass. n. 5952/2007, Cass. n. 24096/2014 e Cass. n. 1296/2020).

In altri passaggi delle menzionate pronunce la Corte di cassazione ha ritenuto "*sufficiente*" a "*determinare la prenotazione a debito ... che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente*", precisando che "*ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili*".

Nel caso in esame si ritiene che la consapevole indebita prosecuzione dell'attività d'impresa a capitale integralmente perso, resa possibile dalla illegittima iscrizione in bilancio dell'avviamento macroscopicamente fittizio, tale da determinare aggravamento del dissesto possa essere astrattamente sussunta nell'ipotesi di reato di cui all'art. 224, n. 2, l.f. (oggi art. 330 lett. b, d. lgs. n. 14/2019) che punisce "*amministratori*" e "*sindaci*" che "*hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con l'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge*".

Al riguardo, la Corte di cassazione penale ha confermato che "*in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, cod. civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo*



aggravamento” (Cass. n. 11311/2019), reato di cui rispondono anche *i sindaci di ... società dichiarata fallita ... per aver omesso di attivarsi per rimediare all’inerzia dell’amministratore che non abbia chiesto il fallimento in proprio della società, così aggravandone il dissesto*”, purché “*la situazione di insolvenza sia rilevabile dagli atti posti a loro disposizione, dovendo il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, si sarebbe comunque realizzato l’aggravamento del dissesto*” (Cass. n. 28848/2020). Sussistono, pertanto, nella specie i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 59, lett. d) e 60 del d.p.r. n. 131/1986.

**p.q.m.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna M■■■■ S■■■■ F■■■■ M■■■ S■■■■ e A■■■■ G■■■■ a corrispondere in via solidale al Fallimento M■■■ s.r.l. la somma di € 500.000,00 in moneta attuale, comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla presente liquidazione, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;

condanna i convenuti a rifondere al Fallimento M■■■ s.r.l. le spese di lite che liquida in complessivi € 32.338,00 a titolo di compensi ed € 1.065,50 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.;

dispone la registrazione a debito della sentenza ai sensi dell’art. 59 lett. d) d.p.r. n. 131/1986.

Brescia, 4 dicembre 2024

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

